

BOLOGNA, 2016.

SILFS - SOCIETÀ ITALIANA DI LOGICA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE

STATUTO

ART. 1

È costituita l'Associazione Culturale denominata "SILFS – Società Italiana di Logica e Filosofia delle Scienze".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Bologna, alla Via Zamboni n. 38, presso il Dipartimento di Filosofia e Comunicazione della Scuola di Lettere e Beni Culturali dell'Università di Bologna "Alma Mater".
L'associazione potrà, nelle forme di legge, istituire, sia in Italia, sia all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici

ART. 3

L'attività dell'Associazione, estranea a ogni influenza politica, religiosa o di razza, non persegue scopi di lucro.

ART. 4

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5

OGGETTO SOCIALE

L'associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere e favorire ricerche, studi, incontri nazionali ed internazionali sulla logica e sugli aspetti filosofici del pensiero scientifico, in tutte le sue articolazioni;
- b) curare pubblicazioni;
- c) attribuire borse di studio;
- d) cooperare con altre Istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni;
- e) aderire ad organizzazioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i suoi.
- f) promuovere la formazione dei docenti di tutti i livelli scolastici relativamente allo studio della logica e della filosofia della scienza.

L'Associazione può svolgere qualsiasi altra attività che rientri tra gli scopi sociali.

L'Associazione è costituita in base a quanto richiesto dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR e dal comma 7 dell'articolo 4 del DPR 633 del 1972, per cui:

- a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) in caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ente dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) il rapporto associativo è regolato secondo una disciplina uniforme e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed essendo prevista, come in prosieguo, per gli associati o partecipanti

maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) v'è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) l'eleggibilità degli organi amministrativi è libera e il voto è informato al principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Sono, altresì, previste la sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

f) le quote e i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non sono trasmissibili. Le quote non sono rivalutabili.

ART. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente e il Consiglio Direttivo;

ART. 7

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'Associazione. In essa ogni Socio può rappresentare non più di due altri Soci, mediante deleghe individuali sottoscritte.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce dietro deliberazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o all'eventuale relativo regolamento e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente mediante posta ordinaria oppure per via telematica con lettera indirizzata a tutti i Soci con almeno 20 (venti) giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci; in questo secondo caso, la convocazione deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. La convocazione per le Assemblee Straordinarie deve essere inviata a tutti i Soci con almeno 20 (venti) giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno.

In mancanza di tali formalità l'Assemblea è regolarmente costituita quando vi sia rappresentata la totalità dei Soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purché in territorio italiano

ART. 8

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli interventi aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci in prima convocazione, e qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare all'Assemblea in seconda convocazione. Per le sue decisioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 9

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 10

I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci individuali, i quali hanno diritto di voto nelle Assemblee;
- b) Soci collettivi, che sono Enti o Società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione. Ogni Socio collettivo ha diritto ad esprimere un voto nelle Assemblee.

ART. 11

Ogni Socio è tenuto a versare ogni anno una quota associativa. L'importo delle quote associative di entrambe le categorie dei Soci ed i relativi termini di pagamento vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo. All'interno di ogni categoria il Consiglio direttivo può diversificare le quote.

ART. 12

La qualifica di Socio si ottiene:

- a) nel caso di Socio individuale, dietro presentazione di una domanda scritta indirizzata al Presidente o al Segretario, corredata da curriculum e con l'indicazione di due Soci presentatori; la domanda deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.
- b) nel caso di Socio collettivo, previa decisione del Consiglio Direttivo.

ART. 13

La qualifica di Socio si perde:

- a) a seguito del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione per un numero di anni stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) per gravi atti contrari allo spirito e alle finalità dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea.

ART. 14

La qualità di Socio non è trasmissibile. I Soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono riprendere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, coordina l'attività sociale, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli ha la firma come legale rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza la firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente.

Il Presidente può avvalersi delle competenze su specifici temi o progetti di uno o più soci i quali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione consultiva.

La nomina di tali soci, proposti dal Presidente, viene ratificata dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti demandatigli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce.

ART. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di dieci membri (il Presidente più nove consiglieri) scelti tra i Soci, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea.

Per l'elezione del Presidente ogni Socio può esprimere un solo voto. Nella prima votazione risulta eletto il Socio che ottiene la metà più uno dei voti espressi; se nessuno raggiunge un tale risultato si procede a un ballottaggio tra i due Soci più votati.

Per l'elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo ogni Socio può esprimere cinque preferenze. Sono eletti i nove Soci più votati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente Statuto è tassativamente demandato all'Assemblea dei Soci.

ART. 18

L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando intervengono almeno la metà dei suoi membri e uno di essi sia il Presidente o il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno cinque membri dello stesso. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti e in casi di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente che lo sostituisce. Le adunanze del Consiglio possono avvenire anche mediante audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: il presidente abbia la possibilità di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; il soggetto verbalizzante abbia la possibilità di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; tutti gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione e alla votazione, intervenendo in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) siano indicati i luoghi dotati di apparecchiature idonee al collegamento in audioconferenza o videoconferenza, messi a disposizione dei membri del consiglio direttivo dall'associazione o da Enti e istituzioni aventi finalità di ricerca o comunque analoghe; la riunione si considera svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Al fine di un miglior coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

ART. 19

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione all'oggetto sociale e prende le deliberazioni relative; approva le domande di ammissione dei Soci; stabilisce le quote annuali di associazione.

L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata a una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo approva la proposta di formazione di "gruppi di interesse". Ogni gruppo di interesse, essendo finalizzato alla realizzazione di uno o più specifici progetti, ha durata limitata al periodo necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione. Il Coordinatore di ciascun gruppo di interesse può partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discuta delle attività del gruppo.

ART. 21

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Vice Presidente, e sia tra i Soci, sia eventualmente all'esterno dell'Associazione, le seguenti cariche:

- a) Tesoriere;
- b) Segretario.

ART. 22

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo), e ha facoltà di gestire conti correnti bancari e postali, depositando la propria firma insieme a quella del Presidente.

ART. 23

Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro dei Soci ed i timbri dell'Associazione. Si occupa della normale corrispondenza.

ART. 24

Nel caso in cui il Tesoriere e il Segretario non facciano già parte del Consiglio Direttivo, essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

ART. 25

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di indisponibilità di qualcuno di essi, diverso dal Presidente, il Consiglio provvederà a reintegrarsi cooptando altri Soci. Le dimissioni del Presidente comportano anche quelle del Consiglio Direttivo e la convocazione entro sessanta giorni di un'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche.

ART. 26

PATRIMONIO E GESTIONE FINANZIARIA

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote annuali di associazione;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) dalle liberalità in favore dell'Associazione;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La gestione finanziaria dell'Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua responsabilità a giustificare eventuali spese eccedenti tale limite.

I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti ogni anno, entro quattro mesi (entro il 30 aprile) dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

ART. 27

Tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione, compresi quelli acquisiti dal concorso dei Soci, sono di proprietà dell'Associazione. Qualunque atto giuridico che ad essi si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere fatto dal Presidente nel nome generico dell'Associazione, e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

ART. 28

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto a fini di utilità generali o ad altre Associazioni non a fini di lucro che perseguano obbiettivi analoghi.

ART. 29

Tutte le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese documentate.